



CONVENZIONE

TRA

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale n. 80013890324, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste (TS), il 9 ottobre 1955, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18 aprile 2014

E

il Centro Alti Studi della Difesa - Centro Militare di Studi Strategici con sede legale in Roma (cap. 00165), Piazza della Rovere n.83, Codice Fiscale 97042570586 qui di seguito denominato "C.A.S.D.-Ce.Mi.S.S.", in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Amm. Sq. Rinaldo VERI, nato a Bombay (INDIA) il 22/04/1952, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del C.A.S.D.

PREMESSA

CONSIDERATO che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;

VISTA la legge n. 341 del 19.11.1990 e successive integrazioni e modificazioni, la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e le relative normative di attuazione;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, adottato con Decreto Rettorale n. 261/2012 del 14 marzo 2012;

CONSIDERATO che l'Università dispone delle professionalità necessarie allo studio e all'approfondimento di tematiche di interesse della Difesa e ha le competenze e le risorse necessarie per la gestione di attività di studio e ricerca;

CONSIDERATO che il D.M. 14 maggio 2010 attribuisce al C.A.S.D.- Ce.Mi.S.S. i seguenti

compiti:

- attività di studio e ricerca a carattere strategico-politico-militare;
- sviluppo di collaborazioni con le Università ed i Centri di Ricerca nazionali ed esteri;
- attività formativa dei ricercatori scientifici militari;
- promozione della specializzazione di giovani ricercatori italiani;
- pubblicazione degli studi di maggior interesse;

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente intesa.

ART. 2

Con la presente convenzione le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di studio e ricerca nei settori della Geografia Politica, della Geopolitica, della Geostrategia e in settori affini.

In particolare, la collaborazione sarà caratterizzata da gratuità delle prestazioni e avrà come oggetto negli ambiti di comune interesse:

- a) lo svolgimento di programmi di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale;
- b) l'organizzazione di seminari, conferenze, work-shop ed incontri di studio da realizzare nelle rispettive sedi;
- c) lo scambio di informazioni e di prodotti di studio in settori di reciproco interesse.

Le Parti procederanno all'espletamento delle attività sopra descritte mediante specifici atti esecutivi che saranno sottoscritti nel rispetto dei regolamenti interni di ciascuna parte e nel rispetto della

normativa vigente e sottoposti di volta in volta per quanto di competenza agli Organi Collegiali dell'Università.

ART. 3

Ai fini dello svolgimento delle attività di comune interesse, l'Università ed il C.A.S.D.- CE.MI.S.S. mettono a disposizione le rispettive competenze, spazi, l'uso delle proprie attrezzature e dei propri servizi tecnici, e professionalità, anche volte a reperire eventuali risorse necessarie allo sviluppo iniziative nei contesti di finanziamento della ricerca nazionale, europea e internazionale.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

ART. 4

Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto delle normative che disciplinano il funzionamento dell'Università e del C.A.S.D.- CE.MI.S.S.

Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione del presente accordo, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di appositi atti approvati dai competenti organi. Nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente, ed in particolare dell'art. 14, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sarà anche possibile, sulla base di specifici progetti, il riconoscimento di crediti formativi sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente e nei limiti stabiliti dall'ordinamento didattico del corso di studio, in attuazione e nel rispetto di quanto pattuito nella

presente convenzione.

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo; in caso contrario, i componenti universitari del Comitato paritetico di cui all'art. 5, sono tenuti a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

ART. 5

Ai fini della gestione e del coordinamento delle attività della presente convenzione le Parti concordano di costituire un Comitato paritetico così composto:

- per l'Università: il Prof. Igor Jelen ed il Prof. Sergio Zilli;
- per il C.A.S.D.- Ce.Mi.S.S.: il Direttore del Ce.Mi.S.S. Gen. D. Nicola Gelao e il Capo Ufficio Relazioni Esterne Col. c.(li.) s. SM Alessandro Carile.

Il Comitato avrà il compito di individuare le iniziative da porre in essere nell'ambito delle attività previste nel presente accordo, individuando le risorse necessarie e i criteri della loro acquisizione e disponibilità.

ART. 6

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

La Controparte non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dell'Università. L'Università non si assume le obbligazioni della Controparte né può assumere obbligazioni per conto di Controparte. E' esclusa ogni garanzia dell'Università sui prestiti contratti da Controparte.

Ciascuno dei contraenti garantisce:

- la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi;

- la copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 7

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, il logo dell'Università e quello del C.A.S.D.-Ce.Mi.S.S. potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

L'utilizzazione del logo dell'Università e del C.A.S.D.- CE.MI.S.S., straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

ART. 8

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora l'Università e/o il C.A.S.D.-Ce.Mi.S.S. intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi,



convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni, fermo quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

E' consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del presente accordo.

ART. 9

I diritti di proprietà e i connessi diritti allo sfruttamento economico sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i database e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti, salvi i diritti morali e patrimoniali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati corrispondenti alla quota di partecipazione dell'Università, quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dagli artt. 64 e 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.

L'eventuale brevettazione, o analogo tutela, dei risultati conseguiti in comune sarà parimenti oggetto di separato accordo tra le Parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

ART. 10

La presente convenzione, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

I Contraenti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi da comunicarsi con

lettera raccomandata A/R.

ART. 11

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

ART. 12

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 13

Qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie dei contraenti, l'Università e la Controparte si riservano il diritto di recedere con comunicazione raccomandata A/R all'altro contraente, per giusta causa.

Parimenti, ciascun contraente si riserva il diritto di recedere, con preavviso di 45 giorni da inviarsi con lettera raccomandata A/R, nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ART. 14


Il presente atto, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.4.86. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trieste, 11 giugno 2014


PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

Il Rettore (Prof. Maurizio FERMEGLIA)



PER IL CENTRO ALTI STUDI DELLA DIFESA – CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI


per IL PRESIDENTE (Amm. Sq. Rinaldo VERI), IL DIRETTORE del CE.MI.S.S. (Gen.D. Nicola GELAO)



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 6, commi 1 e 2, e 12 della presente Convenzione.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

Il Rettore (Prof. Maurizio FERMEGLIA)



PER IL CENTRO ALTI STUDI DELLA DIFESA – CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI

per IL PRESIDENTE (Amm. Sq. Rinaldo VERI), IL DIRETTORE del CE.MI.S.S. (Gen.D. Nicola GELAO)

